



COPIA

COMUNE di CAPRANICA PRENESTINA

Provincia di ROMA

P.zza Aristide Frezza, 6 - 00030 Capranica Prenestina - Telef. 06/9584031-126 Fax 06/9584337

Cod. Fisc. 85003030583 - Part. IVA 02145561003 - c.c.p. 51629004

PaginaWeb <http://www.comunecapranica.it> E-mail posta@comunecapranica.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 13

Del 13.06.2016

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **Tredici** del mese di **Giugno**, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze di questo Comune, alla **PRIMA** convocazione straordinaria di oggi, partecipata dai Signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>Colagrossi Francesco</i>	X		<i>Bruzzano Antonino</i>		X
<i>Salvati Enrico</i>		X	<i>Mastracci Massimiliano</i>		X
<i>Marabitti Daniele</i>		X	<i>Cocchi Silvana</i>		X
<i>Di Michele Guerrino</i>	X				
<i>Fiorillo Fabio</i>	X				
<i>Savina Ersilia</i>	X				
<i>Ponzo Angela</i>	X				
<i>Lippi Simona</i>	X		TOTALI	6	5

Assiste il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Fiori

Presiede la seduta: Il Sindaco
Colagrossi Francesco

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che:

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo a) 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, in base al combinato disposto dell'art. 1 L 147/2013 commi 707 e 708 e dell'art. 13 D. L 201/2011 convertito in legge 214/2011, l'Imposta Municipale Propria, a partire dal 1° gennaio 2014, non si applica:

- a) Al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo [28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica";
- f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo [13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#) come definiti all'art. 9 comma 3 bis del D.L 557 del 1993;

Dato atto che :

- a decorrere dal 1 gennaio 2014 ai sensi del D.L. 201/2011 art. 13 comma 9bis sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

- Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:

a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a

E/9;

b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e s.m. ed i.;

c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Richiamato l'articolo 1 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015, ha modificato il regime di esenzione IMU per i terreni previsto dall'articolo 4, comma 5 bis, del decreto legge n. 16 del 2012 e dal successivo decreto ministeriale attuativo del 28 novembre 2014 (pubblicato in G.U. il 6 dicembre 2014) per cui Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a-bis) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

Dato atto che il Comune di Capranica Prenestina rimane classificato come comune montano per cui non risulta necessario procedere alla determinazione dell'aliquota Imu per i terreni agricoli che sono esenti ai sensi della normativa richiamata;

Evidenziato che l'art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, modifica l'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a partire dall'anno 2015, *“è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*.

Vista, altresì, la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 21663 del 26 giugno 2015 sull'applicazione dell'art.9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, modifica l'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Richiamato l'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal DL78/2015 con le seguenti modificazioni: a) al primo periodo le parole *“delle capacità fiscali nonche' dei”* sono sostituite dalle seguenti *“della differenza tra le capacità fiscali e*

i” b) in fine e’ aggiunto il seguente periodo: “Per l’anno 2015, l’ammontare complessivo della capacita’ fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario e’ determinata in misura pari all’ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche’ a titolo di Fondo di solidarieta’ comunale netto per l’anno 2015, ed e’ pari al 45,8 per cento dell’ammontare complessivo della capacita’ fiscale.”

Atteso che il Fondo di solidarieta’ comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale;

Visto il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica;

Ritenuto necessario, sulla base delle stime operate sulle basi imponibili, garantire l’equilibrio del bilancio di previsione 2016, determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 come di seguito dettagliato:

FATTISPECIE	ALIQUOTE IMU 2015
Abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un’unita’ per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.	6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione ed altri immobili (comprese le aree fabbricabili)	10,6 per mille

Richiamati:

- il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l’aliquota dell’IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Ravvisata la necessità di confermare la determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'Imu per l'anno 2016;

Acquisto agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente esito di votazione espresso nei modi di legge:

Presenti: n. 6;

Assenti n. 5;

Votanti n. 6;

Astenuti: n. 0;

Voti favorevoli n. 6;

Voti contrari n.0;

DELIBERA

1. di confermare le aliquote per l'applicazione dell'Imu per l'anno 2016, con le detrazioni imposte direttamente dal Legislatore, come di seguito indicato:

FATTISPECIE	ALIQUOTE IMU 2015
Abitazione principale limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7.	6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione ed altri immobili (comprese le aree fabbricabili)	10,6 per mille

2. di applicare per la tassazione dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. 21663 del 26 giugno 2015 sull'applicazione dell'art.9-*bis* del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, modifica l'art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

4. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione che consegue il seguente esito:

Presenti: n. 6;

Assenti n. 5;

Votanti n. 6;

Astenuti: n. 0;

Voti favorevoli n. 6;

Voti contrari n.0;

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs 267/2000 , attesa l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Elena Fiori

Il Sindaco
f.to Francesco COLAGROSSI

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo Pretorio on line, dalla data del ___10/07/2016___, per quindici giorni consecutivi (art.124 del T.U. -D.lgs n°267/2000)*

*Il Funzionario Comunale
f.to Croce Enrico*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Funzionario Comunale

DATA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/06/2016 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. - n°267/2000)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Elena Fiori
